

## Aggiornamento normativo

**n. 434 / 2022**

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

**I. Normativa europea**

- ✓ **BCE**: pubblicato l'indirizzo (UE) 2022/688 relativo a TARGET2
- ✓ **CRR**: pubblicati gli RTS in materia di consolidamento
- ✓ **MIFID II**: pubblicato un Final Report dell'ESMA in materia di investor protection

**II. Normativa italiana**

- ✓ **AML**: pubblicate nuove FAQ UIF in materia di depositi russi e bielorusi
- ✓ **CRD**: in consultazione le modifiche alla circolare 285 in materia di gruppi bancari e processo di controllo prudenziale

Imprese di assicurazione

**III. Normativa europea**

- ✓ **INVESTITORI RETAIL**: EIOPA pubblica un Technical Advice in materia di tutela degli investitori retail

## **Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

✓ **BCE: PUBBLICATO L'INDIRIZZO (UE) 2022/688 RELATIVO A TARGET2**

In data 29 aprile 2022, è stato pubblicato l'[Indirizzo \(UE\) 2022/688](#) della BCE che modifica l'indirizzo 2013/47/UE relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2).

L'indirizzo introduce l'art. 34ter nell'Allegato II bis per chiarire che le misure necessarie da adottare e applicare a decorrere dal 13 giugno 2022 perchè le banche centrali si conformino all'indirizzo (UE) 2021/1759 della BCE in materia di funzionamento del sistema Target 2, ossia si applicano a decorrere dal 4 luglio 2022.

✓ **CRR: PUBBLICATI GLI RTS IN MATERIA DI CONSOLIDAMENTO**

In data 26 aprile 2022, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il [Regolamento Delegato \(UE\) 2022/676](#), che ha integrato il Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) specificando le condizioni in base alle quali deve essere effettuato il consolidamento nei casi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 3 a 6 e paragrafo 8 del CRR.

Gli RTS entreranno in vigore il 16 maggio 2022.

✓ **MIFID II: PUBBLICATO UN FINAL REPORT DELL'ESMA IN MATERIA DI INVESTOR PROTECTION**

In data 29 aprile 2022, l'ESMA ha pubblicato un [Final Report](#) indirizzato alla Commissione europea con cui sono state avanzate raccomandazioni in materia di tutela degli investitori *retail*, con particolare riferimento al settore digitale.

In particolare, le raccomandazioni mirano a favorire un maggiore coinvolgimento degli investitori *retail*, facilitandone il reperimento di informazioni chiave necessarie per assumere decisioni di investimento e proteggendoli al contempo da tecniche di *marketing* aggressive e pratiche dannose.

Le raccomandazioni riguardano, tra l'altro:

- la necessità della leggibilità meccanica dei documenti sulla *disclosure* per agevolare l'implementazione di *database* pubblici;
- l'opportunità di affrontare il sovraccarico di informazioni proponendo di definire quali sono le informazioni fondamentali e utilizzando tecniche digitali quali la stratificazione delle informazioni;
- lo sviluppo di un formato comune a livello di Unione Europea di informazioni su costi ed oneri e l'allineamento delle informative ai sensi della MiFID II e del KID sui PRIIPs;

- la possibilità per l'ESMA e le Autorità di vigilanza nazionali di imporre alle imprese l'uso di avvertenze sui rischi per specifici strumenti finanziari;
- l'urgenza di affrontare il tema delle comunicazioni di *marketing* aggressive o ingannevoli;
- la necessità di risolvere i problemi connessi alle campagne di *marketing* ingannevoli condotte sui *social media* e alle pratiche di coinvolgimento *online*, come l'uso di tecniche di *gamification* da parte di aziende o terzi.

## II. Normativa italiana

- ✓ [AML: PUBBLICATE NUOVE FAQ UIF IN MATERIA DI DEPOSITI RUSSI E BIELORUSSI](#)

In data 28 aprile 2022, l'UIF ha pubblicato delle nuove [FAQ](#) in materia di comunicazioni sui depositi russi e bielorusi che gli enti creditizi sono tenuti a trasmettere.

- ✓ [CRD: IN CONSULTAZIONE LE MODIFICHE ALLA CIRCOLARE 285 IN MATERIA DI GRUPPI BANCARI E PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE](#)

In data 27 aprile 2022, la Banca d'Italia ha posto in [consultazione](#) le modifiche alla Circolare 285/2013 (Circolare 285) in materia di "Gruppi bancari" e "Albo delle banche e dei gruppi bancari" e in materia di "Processo di controllo prudenziale".

Le modifiche sono volte a recepire le novità introdotte dalla direttiva (UE) 2019/878 (CRD V):

- in materia di società di partecipazione finanziaria (*financial holding company* – FHC) e di partecipazione finanziaria mista (*mixed financial holding company* – MRHC)
- in materia di poteri di intervento sull'attività delle banche da parte della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia.

Per quanto riguarda le modifiche in tema di processo di controllo prudenziale, la CRD V amplia la casistica delle fattispecie rilevanti per la potenziale imposizione di misure di Secondo Pilastro da parte delle Autorità di Vigilanza.

Viene chiarito che l'Autorità di vigilanza ha il potere di:

- imporre dei requisiti di capitale (*Pillar II requirement* – P2R) e di liquidità aggiuntivi rispetto a quelli minimi regolamentari di Primo Pilastro, a fronte della rischiosità complessiva dell'intermediario in condizioni ordinarie;
- comunicare agli enti degli orientamenti sui fondi propri aggiuntivi (*Pillar 2 Guidance* – P2G), per tener conto di eventuali perdite derivanti da scenari di *stress*, in aggiunta alle componenti obbligatorie della domanda di capitale;
- chiedere capitale addizionale rispetto alla metrica di *Leverage Ratio* di Primo Pilastro, in presenza di un rischio di leva finanziaria eccessiva,

in condizioni ordinarie (*Pillar 2 Requirement Leverage Ratio – P2R-LR*)  
o in condizioni di stress (*Pillar 2 Guidance Leverage Ratio – P2G-LR*).

Inoltre, la consultazione ha ad oggetto i seguenti interventi rispetto alla normativa in materia di gruppi bancari:

- è disciplinata la procedura di autorizzazione delle MFHC al vertice di un gruppo bancario UE nonché quella delle MHFC che, alternativamente: (i) abbiano sede in Italia, non rientrino nella definizione di capogruppo e per le quali Banca d'Italia sia l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata o (ii) abbiano sede legale in Italia o in un altro Stato membro e siano tenute al rispetto dei requisiti di vigilanza su base sub-consolidata nonché (iii) delle MFHC italiane capogruppo di gruppi esteri;
- è disciplinata la procedura di esenzione della MFHC che non intendono assumere il ruolo di capogruppo;
- si introducono alcune norme di raccordo per assicurare il coordinamento del procedimento di autorizzazione con altri procedimenti autorizzativi previsti dalla normativa di settore;
- si procede alla revisione delle disposizioni in materia di statuti delle società che compongono il gruppo bancario, al fine di assicurare che i rapporti di gruppo siano riconoscibili e che i compiti e le posizioni all'interno del gruppo siano definiti.

Sono state poi apportate alcune modifiche alla disciplina dell'albo delle banche e dei gruppi bancari; in particolare:

- sono previste specifiche norme di raccordo per l'iscrizione di gruppi bancari al cui vertice si trovi una MFHC;
- è prevista una sezione ad hoc dell'albo, per includervi le MFHC al vertice di gruppi soggetti alla vigilanza consolidata di autorità di altri Stati dell'Unione europea.

La Banca d'Italia intende concedere alle MFHC esistenti alla data di entrata in vigore delle disposizioni un termine di 60 giorni dall'entrata in vigore delle modifiche alle disposizioni di vigilanza per presentare istanza di autorizzazione.

Il termine ultimo per presentare osservazioni o commenti è il 27 maggio 2022.

## *Imprese di assicurazione*

### **III. Normativa europea**

- ✓ INVESTITORI RETAIL: EIOPA PUBBLICA UN TECHNICAL ADVICE IN MATERIA DI TUTELA DEGLI INVESTITORI RETAIL

In data 29 aprile 2022, EIOPA ha pubblicato il [Final Report](#) del Technical Advice in materia di “alcuni aspetti relativi alla tutela degli investitori retail” indirizzato alla Commissione Europea, in cui analizza i seguenti temi:

- coinvolgimento dell'investitore con le informazioni e benefici delle informazioni digitali;
- rischi e opportunità presentati dai nuovi strumenti e canali digitali;
- conflitti d'interesse nel processo di vendita;
- processo di vendita conveniente ed efficiente;
- impatto della complessità nel mercato dei prodotti d'investimento al dettaglio.